



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
UFFICIO ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO

ORDINANZA SINDACALE N. 186/2020

PROT. N. 65959/2020
DEL 29/11/2020

Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ulteriori interventi di prevenzione. Sospensione attività didattiche in presenza delle scuole e dei servizi educativi dell'infanzia e del primo anno della primaria (sistema integrato di educazione ed istruzione nella fascia 0 – 6 anni) e riconferma delle misure della didattica a distanza per gli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Ercolano - Proroga ordinanza sindacale n.184/2020.

IL SINDACO

Richiamate le proprie precedenti ordinanze;

Richiamati i verbali di Centro Operativo Comunale;

Visto l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

Visto l'art 50 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 novembre 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 ottobre 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 settembre 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
UFFICIO ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO

- l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 7 agosto 2020, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - il DECRETO LEGGE n. 83 del 30/07/2020, pubblicato sulla G.U. n. 190 del 30/07/220, con il quale, tra l'altro, è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
 - la delibera del CONSIGLIO DEI MINISTRI del 29 luglio 2020 recante "proroga dello stato di emergenza in conseguenza dell'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 luglio 2020, recante "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, richiamato in premessa, sono prorogate sino al 31 luglio 2020. Gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 sono sostituiti dagli allegati 1 e 2 al presente decreto. 2. Sono altresì confermate e restano in vigore, sino al 31 luglio 2020, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020 ";
 - il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 maggio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti;
 - il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. d) ed e), ai sensi del quale: "d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse";

Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, avente ad oggetto la "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista la legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
UFFICIO ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO

Visto il decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111, "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" coordinato con la legge n. 74 del 14 luglio 2020;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito dalla legge del 17/07/2020 n. 77;

Visto lo stato di emergenza sanitaria che dal 21.02.2020 sta interessando l'intera Nazione in merito alla diffusione del virus Covid-19 – Coronavirus;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Campania di gestione dell'emergenza COVID 19;

Viste le Ordinanze del Ministro della Salute e, da ultimo, le Ordinanze del 16 agosto 2020, del 21 settembre 2020, del 25 settembre 2020, del 7 ottobre 2020, nonché del 13 novembre 2020;

VISTO:

- il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021»;
- il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID_19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;

VISTA:

- l'ordinanza ministeriale n. 69 del 23/07/2020 relativa all'inizio delle lezioni anno scolastico 2020/2021;
- la DGRC n. 458 del 07/09/2020 che dispone l'avvio dell'anno scolastico per il 24 settembre 2020 in Regione Campania, salve integrazioni e/o modifiche in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica;
- l'ordinanza Regionale n. 70 del giorno 08 settembre 2020 che dispone in merito alle misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico;
- l'ordinanza Regionale n. 92 del 23 novembre 2020, ai sensi della quale: "[...] con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. E' demandato alle ASSL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. E' consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai territori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività in presenza o di altre misure restrittive. Resta demandata ai dirigenti scolastici la verifica delle ulteriori condizioni, anche relative al personale in servizio, per l'esercizio in sicurezza dell'attività didattica in presenza";



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
UFFICIO ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO

"1.2. per quanto non previsto dal presente provvedimento, resta confermata l'Ordinanza n.90 del 15 novembre 2020, ivi compresa la programmazione di screening su base volontaria relativi al personale, docente e non docente, e agli alunni delle classi dalla seconda alla quinta della scuola primaria e della prima classe della scuola secondaria di primo grado, e relativi familiari. E' dato altresì mandato all'Unità di crisi regionale di programmare periodiche misure di screening relative al mondo della scuola, con modalità tali da consentirne la capillarità sul territorio";

- l'ordinanza Regionale n. 92 del 23 novembre 2020 il cui punto 2 testualmente recita: "Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui al DPCM 3 novembre 2020 e delle disposizioni regionali vigenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento";

VISTE le proprie precedenti ordinanze di sospensione delle attività didattiche in presenza;

PRESO ATTO della nota ANCI del 23/11/2020 con la quale è stata rappresentata l'esigenza di differimento della ripresa delle attività in presenza delle menzionate classi scolastiche, rispetto alla previsione del 24 novembre p.v., tra l'altro al fine di consentire l'attuazione delle misure ritenute necessarie per la riorganizzazione dei servizi connessi alle attività scolastiche;

RICHIAMATA, in particolare, l'ordinanza sindacale n.184/2020 con cui è stata la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Ercolano fino al 28 Novembre 2020, per emergenza epidemiologica, al fine di fronteggiare la diffusione del contagio e provvedere ad un'ulteriore sanificazione, in attesa dei risultati relativi ai tamponi realizzati dall'Asl Napoli 3 Sud, e con cui sono state riconfermate le misure della didattica a distanza per gli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Ercolano;

TENUTO CONTO dei dati del Dipartimento di Prevenzione e sicurezza dell'ASL Na 3 Sud relativi al numero di contagi registrati nel territorio comunale e dei gravissimi rischi connessi alla diffusione di eventuali contagi negli ambienti scolastici;

RILEVATI i casi di positività nella restante area vesuviana;

ATTESO che, nonostante le misure di prevenzione abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, ad oggi, comunque, non sussistono ancora le condizioni per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'attività scolastica in presenza;

PRESO ATTO dei dati epidemiologici per la Città di Ercolano che, pur presentando curve statistiche decrescenti rispetto alla precedente rilevazione, fanno registrare comunque un elevato rischio di contagio ancora presente sul territorio comunale, che rende necessari interventi di contrasto alla sua diffusività specie in luoghi ad elevata concentrazione di persone come le scuole;

CONSIDERATO che, in particolare, l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e i casi di positività al virus sul territorio nazionale, rendono opportuno in via cautelativa e prudenziale la prosecuzione dell'efficacia delle misure già adottate a tutela della salute della comunità scolastica comunale;

CONSIDERATO che, nell'ottica di prevenzione e controllo dell'emergenza epidemiologica, risulta indispensabile, allo scopo di non vanificare gli effetti contenitivi del contagio, la proroga delle misure già adottate, fra cui l'ordinanza sindacale n.184/2020, atte a garantire il controllo delle condizioni di salute dei cittadini e la garanzia dell'applicazione



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
UFFICIO ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO

delle procedure standard di contenimento in corso di eventi epidemici, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità e delle disposizioni ministeriali vigenti;

VISTA l'ordinanza n.93 del 28 novembre 2020 del Presidente della Giunta della Regione Campania che dispone, fra l'altro, la proroga dell'attuale regime della didattica a distanza per le classi della seconda-quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado fino al 07 dicembre 2020;

RITENUTO necessario, nell'interesse della comunità rappresentata e a tutela della salute, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, disporre, di concerto con i dirigenti scolastici di Ercolano, la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, per fronteggiare la diffusione del contagio e consentire ulteriori interventi di sanificazione dei locali scolastici;

VISTO l'art. 50, comma 5, del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale *"In particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale"*;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

- la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado del Comune di Ercolano fino al giorno 07 dicembre 2020 per emergenza epidemiologica, al fine di fronteggiare la diffusione del contagio e provvedere ad un'ulteriore sanificazione;
- di riconfermare le misure della didattica a distanza per gli altri istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di Ercolano.

AVVERTE CHE

La presente ordinanza ha decorrenza dal giorno 30/11/2020, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

Resta fermo la disciplina sanzionatoria sancita a livello nazionale e regionale;

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza a mezzo pec:

Al Prefetto di Napoli;
A tutte le Forze dell'Ordine del Territorio;
Alla Direzione Generale A.S.L. Napoli 3 Sud;
Alla Regione Campania;



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
SETTORE AFFARI GENERALI E PIANIFICAZIONE
UFFICIO ASSISTENZA AGLI ORGANI DI GOVERNO

Alla Città Metropolitana;
Al Direttore dell'Ufficio Regionale Scolastico;
A tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio;
Ai Sindaci dei Comuni limitrofi;
che la presente ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line, sul sito web dell'Ente e trasmessa, per quanto di competenza, al Comando della Polizia Locale, al Settore LL.PP., al Responsabile Area I.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Dal Palazzo di Città, 29/11/2020

Il Sindaco
Avv. Ciro Buonajuto

